

Valter ribatte: "MA LUI NON LO SAPEVA! HAI CAPITO? DALLE INTERCETTAZIONI EMERGE IL REGALO, NON IL REGALO...NON EMERGE MAI CHE TU GLI DICI: 'DAMMI 2.000 EURO CHE GLIELI DO A QUELLA SENNO' NON SCOPA' Ma Gianpaolo ribatte: "SI. IN ALTUNE SI MI CHIAMANO LORO. DICO: IO NON VADO SE NON TU NON MI DAI SOLDI" Valter dice: "ma loro a te ti chiamano, no tu a lui" Gianpaolo conferma dicendo: "no, a me, a me" quindi Valter dice: "E ALLORA, LUI CHE NE SA" Gianpaolo riprende dicendo: "SUL FATTO CHE LUI NON LO SAPEVA, SI. PERO' SICCOME ALCUNE SONO COINVOLTE A MILANO, CONFERMANO IL FATTO CHE ERANO PUTTANE" e Valter riprende affermando: "MA L'HO CAPITO GIANPAOLO! MA CHE ERANO PUTTANE, ORAMA...ANZITUTTO NON E' REATO E SECONDA COSA L'HANNO CAPITO TUTTO IL MONDO CHE SONO PUTTANE, NON CI STA UNA PERSONA AL MONDO CHE NON PENSA CHE SIANO PUTTANE" Gianpaolo dice che in questo caso c'è un processo in corso e prosegue dicendo: "quelli prendono l'atto mio, i verbali miei di Bari e li chiedono a Milano". Valter dice che non succede nulla se andrà a Milano. Gianpaolo dice di temere la stampa. Valter ribatte che non la deve temere e aggiunge: "sulla stampa cosa può uscire scritto Gianpà, che TU FAVORIVI LA PROSTITUZIONE: e abbiamo fatto la scoperta dell'America...e abbiamo due ipotesi a proposito: o andare a patteggiare e riconoscerlo, o andare a fare il processo e cercare di non riconoscerlo, QUINDI IL FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE CI STA. QUELLO CHE DOVREBBE...DI PERICOLOSO POTREBBE USCIRE. E' CHE SE TU GLI DICI A LUI: 'SENTI MI DEVI DARE 10.000 EURO PERCHE' DOBBIAMO PAGARE QUELLE PUTTANE ". Gianpaolo ribatte: "NO, NO, NO: NON ESISTE". Valter dice: "se poi uscisse questo, ti dimostra solo che lui ha mentito che quelle lì erano puttane e lui lo sapeva, però io ti domando...anzitutto questo non è reato; seconda cosa: quando mai qualcuno ha pensato che quelle non erano puttane, fammi capire, pure dal punto di vista dell'opinione pubblica" Gianpaolo concorda e aggiunge: "CI SONO DELLE TELEFONATE TRA ME E LE RAGAZZE, IN CUI LORO MI DICONO CHE LUI, IL GIORNO PRIMA, GLI HA DATO I SOLDI" Valter non capisce, quindi Gianpaolo ripete: "CI SONO DELLE TELEFONATE TRA ME E LE

RAGAZZE, NELLE QUALI DICONO CHE HANNO RICEVUTO I SOLDI DA LUI".
 Valter ribatte: "MA SONO REGALI, LUI LO HA AMMESSO NELLE COSE CHE
 HA DATTO I 1.000 DOLLARI, I 3.000 EURO ETC. ETC. LUI LO HA AMMESSO.
 Lascia stare, non facciamo cose sbagliate" Gianpaolo riprende dicendo che domani
 mattina alle 8.30 si vedrà con quello (Perroni, vedi utenza Gianpaolo) e chiede a
 Valter se dirgli quanto concordato con Nicola, ovvero che "LO HA CHIAMATO
 QUELLO LÌ E GLI HA DETTO CHE CI SONO QUESTE COSE, CHE PERO' A
 MIO AVVISO, MIO, MIO, GIAMPAOLO, QUELLO CHE RICORDO NON SONO
 COSÌ STRAVOLGENTI, NON MI VADO A PRENDERE UN REATO CHE IO
 RIESCO A SMONTARE". Valter dice di dirgli: "tu gli devi dire che non c'è un
 cazzo, assolutamente; le uniche cose che ci possono essere, che è la verità, c'erano
 dei discorsi tra me e lui, in cui diciamo: 'ah io mi sono fatto così, io mi sono fatto
 così' ma non è che dicevamo 'l'ho sventrata'... dopodiché emergono i regali, sì; e io
 gli ho regalato il maglione di cachemire e il cappotto di cachemire e l'albero e lui
 mi ha regalato le cravatte e i gioielli per mia moglie e compagnia cantante;
 dopodiché emerge dall'altra intercettazione che io posso aver pagato, e manco sono
 sicuro, delle donne per (incomprensibile) e quella dice: 'se non mi dai 2.000 euro io
 non ci vengo' e tu dicevi: 'sì, sì, mò te li do'. Eppure, secondo me, colpe non ci
 stanno." Gianpaolo ribatte: "NO, CI STANNO, CI STANNO", quindi chiede a
 Valter: "MA LUI TI HA PARLATO, TI HA DETTO QUALCOSA A PROPOSITO?"
 Valter risponde: "NO! MA CHE SONO CRETINO IO". Gianpaolo gli chiede se non
 ha proprio accennato alla cosa con lui. Valter risponde: "E' LOGICO CHE NON
 NE HO PROPRIO ACCENNATO, PERCHE' IO NON NE SO PROPRIO NIENTE,
 MANCO TU LO SAI ANCORA, LO SAPRAI DOMANI, CHE CAZZO NE SAPPIAMO
 NOI" quindi ribadisce ancora una volta a Gianpaolo di non accettare per nessun
 motivo il patteggiamento e che se proprio loro insistono, lui dovrà richiedere di
 parlarne personalmente con "lui", Perroni e Lavitola e di non muoversi da questa
 posizione, quindi chiede a Gianpaolo di farlo parlare con Perroni domani mattina
 quando lo vedrà, ma Gianpaolo dice che Perroni ha paura di parlare al telefono e
 aggiunge: "quello fa l'avvocato Valter, quello non fa strategie, politiche... quello fa
 l'avvocato, fa solo quello". Valter dice di confermare la linea concordata e gli

chiede se ha parlato con Pino. Gianpaolo risponde che "quello" (non dice chi) ha provato a chiamarlo due volte, ma non ha risposto: Valter dice di farlo richiamare oggi e fargli sapere nel caso non rispondesse ancora, in tal caso si muoverà lui. Gianpaolo dice che giovedì sera Rebecca andrà in Puglia con la madre di Gianpaolo e con la zia, che domani sera dormirà da lui: a Roma, quindi chiede a Valter: "tu non riesci, fino a giovedì, così io me la tolgo davanti al cazzo quella, se ce li hai?" Valter risponde: "impossibile. Vedi...inizialmente a dare un 1.000 euro al mese, 1.000 euro a settimana. Io (incomprensibile) non so dove mettere le mani. In più ho promesso a tua moglie di regalarli 1.000 euro in più lei mi ha detto che vuole andare qualche giorno da qualche parte...fatemi un cacchio di piacere, io non ce la faccio più" Gianpaolo chiude dicendo che lo richiamerà domani appena avrà notizie da dargli".

Le riportate conversazioni documentano in maniera palese e incontrovertibile l'interesse di Berlusconi per la vicenda processuale del Tarantini, il quale - non a caso - subito dopo avere appreso dall'Avv. Quaranta dell'imminente deposito dell'informativa di P.G. contenente le intercettazioni delle innumerevoli conversazioni tra l'odierno ricorrente ed il Presidente del Consiglio relative alle ragazze che il primo gli aveva presentato, viene "convocato" dall'Avv. Perroni (nominato suo difensore grazie all'intercessione dello stesso Berlusconi e difensore di quest'ultimo in altri processi). Nella stessa conversazione il Tarantini, nel ribadire al Lavitola la sua volontà di avere un contatto diretto con Berlusconi, riferisce di doversi sottoporre a breve ad un nuovo interrogatorio, rispetto al quale intendeva ricevere istruzioni su quanto avrebbe dovuto riferire da "Lui", con ciò facendo evidente riferimento allo stesso Berlusconi (infatti il Lavitola dinanzi alla richiesta gli riferiva che invece avrebbe dovuto rivolgersi al suo avvocato) o, come riferito dallo stesso Tarantini in sede di interrogatorio, all'avv. Ghedini, difensore del Premier. Tarantini, inoltre, appare preoccupato del fatto che "quelli" vogliano indurlo a patteggiare al fine di evitare, almeno nell'immediato, il deposito, divenuto impellente (*"quello ha detto che non se la può più tenere"*) dell'informativa in oggetto. Significativa appare, altresì, la circostanza che - in contemporanea - Tarantini e Lavitola (il quale ultimo, per le ragioni che meglio si esporranno nel prosieguo, aveva tutto l'interesse a che la vicenda processuale del primo

non si concludesse, temendo la possibile interruzione del flusso di denaro e la perdita del suo ruolo di intermediario) discorrono delle somme che, con evidente continuità, venivano corrisposte ai coniugi Tarantini per il tramite del Lavitola.

In tale ultimo senso depongono le ulteriori conversazioni intercettate tra i coniugi Tarantini e il Lavitola nei giorni successivi, tra le quali risulta di particolare rilievo la telefonata di cui al progr. n. 34, captata l'11.7.2011, nel corso della quale il Lavitola, nel parlare con il Tarantini dell'imminente deposito dell'informativa di Bari, definita "brutta" da Giampaolo, ribadisce che "in questa situazione più merda c'è, meglio è", apprendendo in quell'occasione che l'indagato poteva definire il processo con il patteggiamento entro il 30 luglio.

Proprio in questi giorni si colloca l'incontro ad Arcore tra Berlusconi ed i suoi avvocati, di cui riferiscono sia l'avv. Ghedini che il collega Perroni, nel corso del quale, nel discutere dei processi cui era 'interessato' il Capo del Governo, quest'ultimo, significativamente, aveva chiesto notizie sulla 'vicenda' Tarantini, rendendo edotti i presenti di aver "messo a disposizione" dell'odierno ricorrente la somma di cinquecentomila euro per consentirgli di avviare una nuova attività imprenditoriale (cfr. verbali di sommarie informazioni degli avv.ti Ghedini e Perroni, nonché 'memoriale' di Berlusconi). Poiché i legali si erano subito mostrati contrari a tale operazione, ritenuta assolutamente 'inopportuna', l'avv. Ghedini aveva incaricato il collega Perroni di chiedere al Tarantini se lo stesso avesse già ricevuto tale somma, al fine di bloccare il trasferimento di denaro.

La circostanza che l'incontro appena descritto si sia effettivamente svolto proprio nel momento 'cruciale' del procedimento pendente a Bari nei confronti del Tarantini, nel quale si stavano per concludere le indagini preliminari, con il deposito dell'informativa già richiamata in precedenza e con la possibilità, per l'indagato, di richiedere un rito alterativo e di 'chiudere' il processo, è comprovata dal contenuto della conversazione di cui al progr. n. 180 del 17 luglio 2011, intervenuta tra Lavitola e Tarantini che, per la sua rilevanza, si intende trascrivere nella parte di interesse:

GT: senti Và (Valter), ti volevo dire una cosa strana che mi ha chiesto Perroni oggi:

VL: eh;

GT: mi sono incontrato...va bè che non so se tu sai che è uscito il fatto della D'Addario, sai de...

VL: no. Me lo stava dicendo adesso tua moglie, ma da ieri non ho visto i giornali;

GT: *va bè...che ha ritrattato tutto, ha detto che è stata obbligata da...dall'avvocato, che è la compagna di Scelsi...va hè, ste cose qua. Poi, ad un certo punto, mi prende un attimo e mi dice nell'orecchio: "ma lei li ha avuti...ma, senta, mi tolga una curiosità, perché mi hanno chiesto...mi ha chiesto - inteso come Nicolò. ... chiesto - ma ha avuto poi i 500 lei?" Ho detto: "guardi..." ho detto: "no, veramente no." Oh?;*

VL: *ch! Ti sento, ti sento;*

GT: *io sono rimasto di cazzo. Ho detto: "no, me li doveva dare, perché siamo rimasti così l'ultima volta";*

VL: *roba da pazzi. Questi sò scemi, sò pazzi...*

GT: *non vorrei che lui gli abbia detto così a... Nicolò.*

VL: *chi lui?*

GT: *lui, il Presidente.*

VL: *(incomprensibile)*

GT: *eh?*

VL: *robe dell'altro mondo, robe dell'altro mondo.*

GT: *magari! (incomprensibile) mi cambia la vita (detto in dialetto).*

Tutto ciò premesso, non vi è dubbio - pertanto - che tra il flusso di denaro ed altre utilità provenienti da Berlusconi e la condotta processuale tenuta dal Tarantini sia ravvisabile un rapporto di natura sinallagmatica che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe da attribuire, quantomeno da un certo momento storico in poi - coincidente con la già evidenziata fase conclusiva delle indagini preliminari del procedimento di Bari - ad una condotta estorsiva posta in essere, con il concorso di Valter Lavitola e della moglie Angela Devenuto, da Giampaolo Tarantini, che avrebbe strumentalizzato la propria posizione processuale, al fine di ottenere più di quanto fino a quel momento ricevuto da Berlusconi, ben consapevole del fatto che l'eventuale scelta del patteggiamento, gradita al Capo del Governo, avrebbe posto fine alla "rendita" ricollegabile alla suddetta posizione processuale.

Ed invero, l'impostazione recepita integralmente dal Gip nell'impugnata ordinanza, si fonda in buona sostanza su di una serie di espressioni quali "metterlo con le spalle al muro", "in ginocchio", "andargli addosso", "tenerlo sulla corda", "tenerlo sotto pressione", ritenute indicative della volontà degli odierni indagati di 'sfruttare' al massimo la posizione 'di forza' nella quale il Tarantini in quel momento si trovava e di utilizzare le imminenti scelte processuali cui questi era chiamato, quale arma di ricatto.

A ben vedere, tuttavia, le suddette espressioni che, estrapolate dal tenore complessivo dei dialoghi intercettati, potrebbero risultare idonee a configurare - soprattutto tenuto conto delle rispettive posizioni delle parti - la realizzazione di una condotta estorsiva, se

calate nel contesto delle conversazioni captate e valutate alla luce della complessa natura dei rapporti tra i soggetti coinvolti e delle rispettive personalità, ivi compresa quella del Lavitola, offrono invece un panorama del tutto diverso, dal quale emerge in maniera evidente la debolezza, anche psicologica, del Tarantini. Quest'ultimo si mostra, infatti, come un soggetto che manifesta un ossessivo bisogno di ricevere direttamente da Berlusconi rassicurazioni in ordine al 'rispetto' dell'impegno che questi aveva assunto di sostenerlo in cambio di una condotta processuale del Tarantini diretta a limitare il più possibile il danno all'immagine pubblica del Presidente del Consiglio.

E' proprio alla luce di tale interpretazione che risulta evidente come tale bisogno si sia reso più pressante nel momento in cui si prospettava la soluzione del patteggiamento quale possibilità di definizione della posizione processuale del Tarantini, che avrebbe comportato un danno immediato ed irreparabile alla sua vita; ed invero, è lo stesso Tarantini a dichiarare nel corso dell'interrogatorio del 3.09.2011 "*...si io allora dico: probabilmente sarebbe meglio andare a processo... probabilmente per me è anche meglio così mantengo il mio rapporto con Berlusconi costante. Io non vorrei che poi finisce il rapporto con Berlusconi e questo... Berlusconi mi tiene, comunque, per come la penso io ... Berlusconi comunque finché c'è il processo finché Tarantini esce con un nome, con le donne, con le intercettazioni, Tarantini è vivo ancora il rapporto, finché ...finché Tarantini era noto. Cioè finché Tarantini con il processo è in voga ancora. Se Tarantini con il processo non c'è più, se Tarantini patteggiamento finisce Tarantini. Se domani mattina non c'è più un legame tra me e Berlusconi dal punto di vista della giustizia, non c'è più niente da fare e Berlusconi mi dimentica, proprio mi abbandona, come faccio io poi ad avere altri rapporti con Berlusconi?...Io sono convinto che se dovessi...Berlusconi mi prende e mi manda a quel paese".*

Non può non rilevarsi, inoltre, che - sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico - le espressioni poste a fondamento dell'ipotesi estorsiva, così come sopra ricordate - peraltro tutte riferibili al Lavitola e non già ai Tarantini - risultano, a ben vedere, indicative di una mera manifestazione di intenti, comunque riferibile ad una condotta intimidatoria futura ed eventuale, ricollegabile all'ipotizzato inadempimento di ulteriori impegni che Berlusconi avrebbe assunto nei confronti del Tarantini in relazione a due rilevanti operazioni imprenditoriali (cfr. conversazione di cui al progr. n. 184,

intercettata il 17.7.2011); le stesse, dunque, atterrebbero, al più, ad una fase prodromica anche rispetto alla soglia del tentativo punibile (art. 115, l. co., c.p.).

Sicché, anche a voler ipotizzare che la situazione si sia successivamente evoluta in una vera e propria attività estorsiva ai danni di Berlusconi, la suddetta ipotesi rimane del tutto sfornita di prova, sia pure a livello indiziario, che in questa sede esclusivamente rileva.

E' del tutto ragionevole, allora, a parere del Collegio, ricondurre le suddette espressioni alla manifestazione di un preciso intento di carattere "psicologico" perseguito dal Lavitola; quest'ultimo, infatti, si era posto fin dal principio della vicenda nella posizione di 'indispensabile' intermediario nei rapporti fra Tarantini ed il Capo del Governo - ostentando il proprio legame privilegiato con quest'ultimo - per poi 'lucrare' parte delle somme versate da Berlusconi e dirette al Tarantini (cfr. conv. tel. di cui al progr. nn. 219 del 23.06.2011 e 111 del 14.7.2011, dalle quali risulta con evidenza che il Lavitola tratteneva parte degli importi ricevuti per le proprie attività imprenditoriali). Dinanzi alle pressanti richieste del Tarantini di ottenere un incontro diretto con il Premier, verosimilmente il Lavitola, temendo di perdere il proprio ruolo di mediatore, ha dunque tentato di pregiudicare i rapporti tra i due, inducendo i coniugi Tarantini a ritenere erroneamente che Berlusconi li avesse abbandonati (cfr. conv. tel. di cui al progr. nr. 114 del 14.07.2011, nel corso della quale Lavitola riferisce alla Devenuto che Berlusconi gli avrebbe detto, riferendosi alla stessa ed al marito, "*a te che te ne fotte di questi due*") ed assumendosi, ai loro occhi, l'onere di far valere, anche con l'uso di minacce, le loro pretese presso il Presidente del Consiglio. Evenienza, quest'ultima, senza dubbio remota, tenuto conto, quanto al Lavitola, dell'atteggiamento servile mostrato dal predetto nei confronti di Berlusconi nell'unico colloquio diretto con il Presidente del Consiglio da ritenersi utilizzabile (nei confronti dei terzi) anche in assenza di autorizzazione a procedere preventiva - in quanto certamente 'casuale', nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale nelle successive pronunce in materia (vale a dire la conversazione telefonica di cui al progr. n. 107, intercettata il 13.7.2011 sull'utenza cellulare panamense in uso al Lavitola) - e, quanto al Tarantini, della totale dipendenza, anche psicologica, mostrata dall'indagato di fronte ad ogni riferimento alla persona di



Berlusconi, così come registrata fedelmente nelle conversazioni intercettate (cfr. conversazione di cui al progr. n. 521 del 6.7.2011).

Pur dovendosi escludere, dunque, per le ragioni appena illustrate, la natura estorsiva della complessa ed articolata vicenda emergente dagli atti, così come ricostruita, è evidente che la stessa non appare priva di rilevanza penale.

Non vi è dubbio, infatti - alla luce di quanto ampiamente argomentato in precedenza - che la condotta processuale fin dall'origine assunta dal Tarantini, volta a tenere il più possibile 'indenne' il Presidente del Consiglio Berlusconi dai verosimili danni alla sua immagine pubblica derivanti dalla divulgazione dei risvolti più "sconvenienti" del processo pendente presso l'A.G. barese, sia stata *indotta* dalla *promessa* (anche tacita o *per facta concludentia*, quali la nomina e la retribuzione di un avvocato indicato dal suo *entourage*), da parte del Premier, di "farsi carico", dal punto di vista economico (in senso lato), della 'situazione' del Tarantini.

Ebbene, a parere del Collegio, la descritta condotta - posta in essere da Silvio Berlusconi (con il concorso, in qualità di intermediario, di Valter Lavitola) nei confronti del Tarantini, che aveva assunto la qualità di indagato, più volte in concreto (ma anche per definizione) chiamato a rendere dichiarazioni alla suddetta Autorità Giudiziaria - appare perfettamente rispondente al paradigma legislativo di cui all'art. 377 *bis* c.p..

La citata norma incriminatrice persegue, infatti, lo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale e insidioso della facoltà di tacere e perfino di mentire davanti all'autorità giudiziaria, facoltà derivante dall'art. 63 c.p.p. (oltre che dai precetti ad esso "collegati", come l'art. 210 c.p.p.). La finalità, pressoché unanimemente riconosciuta, della norma in esame è, dunque, la tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno; più in particolare, reprimendo quelle attività qualificabili come di provata condotta illecita, dirette ad impedire lo spontaneo atteggiamento processuale (*lato sensu* inteso) di chi, pur avendo la facoltà di non rispondere, possa apportare al processo un contributo dimostrativo, ove ritenga di rendere dichiarazioni sul fatto di terzi (ma anche sul fatto proprio quando questo coinvolga anche la posizione di terzi).

In relazione al risultato perseguito, *"l'espressione induzione (talora accostata alla costrizione) assume in tale fattispecie delittuosa una valenza genericamente "istigatoria", quale conseguenza dei comportamenti descritti dall'art. 377 bis c.p., cosicché può subito inferirsene che si è in presenza di un'induzione-effetto, laddove l'induzione, quale effetto di "seduzione", assume il valore di proposta che, solo se accettata integra il momento penalmente rilevante, se e sempreché all'illecito assetto negoziale segua la "chiamata"*.

Va, in ogni caso, evidenziato che nella fattispecie *de qua*, il soggetto indotto a non rendere innanzi all'autorità giudiziaria dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili nel procedimento, non in base ad una sua libera scelta, ma in forza di un comportamento violento o minaccioso, ovvero di un vero e proprio accordo tra gli esterni ed il soggetto chiamato, non risulta punibile. (cfr. sez. VI, 12 luglio 2006, Lucchetta; sez. VI, sentenza n. 45626 del 25 novembre 2010, depositata il successivo 29 dicembre 2010)

Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo ed. improprio o naturalisticamente plurisoggettivo, vale a dire di un'ipotesi normativa nella quale è dichiarato punibile solo uno dei soggetti. Il tenore letterale della norma incriminatrice non lascia dubbi in ordine al fatto che il soggetto penalmente responsabile sia solo quello che induce e non il destinatario della induzione; e ciò in quanto la norma assimila, sotto il profilo della rilevanza penale, situazioni del tutto diverse, ossia l'induzione realizzata mediante violenza o minaccia e quella posta in essere attraverso l'offerta di denaro o altre utilità. E' di tutta evidenza - infatti - che, nel primo caso, il destinatario dell'induzione è "autenticamente" una vittima, aggredita nella propria libertà di autodeterminazione e nell'esercizio del diritto di difesa davanti all'autorità giudiziaria, mentre nell'ipotesi di induzione mediante offerta o promessa, tale soggetto è sostanzialmente un complice, che ha venduto a terzi, per mera convenienza, il proprio diritto a non auto-incriminarsi e ne dispone secondo l'interesse sotteso all'illecito 'mercimonio'. Si tratta, tuttavia, di un soggetto per il quale l'art. 377 bis c.p. non prevede alcuna responsabilità penale. Né tale responsabilità può essere affermata riconducendo la condotta del destinatario dell'induzione al paradigma legislativo di cui all'art. 319 *ter* c.p. allorquando - come nel

caso di specie - il soggetto indotto rivesta la qualità di indagato/imputato, e quindi risulti privo, per definizione, della qualifica soggettiva richiesta dai reati di corruzione.

L'evento del reato si presenta come il risultato di una fattispecie complessa che non si esaurisce nell'induzione del soggetto chiamato, postulando invece che costui, non soltanto venga chiamato dall'autorità giudiziaria, ma ottemperi alla condotta illecita, provocando così la contaminazione processuale indotta. (cfr. sez. VI, 12 luglio 2006, depositata in data 2 ottobre, Lucchetta; sez. VI, sentenza n. 45626 del 25 novembre 2010, depositata il successivo 29 dicembre).

In applicazione dei canoni interpretativi enucleati dalla Suprema Corte in ordine alla natura di reato proprio, in riferimento alla persona del destinatario dell'induzione, e alla struttura della fattispecie incriminatrice in parola, ivi compresa l'individuazione del momento consumativo del reato - così come sopra sintetizzati - deve ritenersi che, nel caso di specie, l'operata ricostruzione dei fatti integri gli estremi dell'ipotesi delittuosa in oggetto, nella forma consumata.

In particolare, non vi è dubbio che, fin dal momento in cui il Tarantini ha assunto nel procedimento pendente davanti all'A.G. di Bari la qualità di indagato - necessaria per la configurabilità stessa della fattispecie *de qua* - Silvio Berlusconi ha immediatamente manifestato, facendosi carico della nomina e della retribuzione dell'avv. D'Ascola, un'ampia disponibilità (il che concretizza quanto meno l'offerta, se non una concreta ed esplicita promessa) a sostenere economicamente il Tarantini al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni che potevano essere pregiudizievoli per la sua immagine pubblica, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, nel corso dei reiterati interrogatori resi dinanzi all'A.G. barese.

La circostanza che la proposta sia stata accettata, con conseguente consumazione del reato di cui all'art. 377 *bis* c.p., è dimostrata dalle reiterate e plurime divergenze tra le dichiarazioni attraverso le quali il Tarantini, pur autoaccusandosi del reato di favoreggiamento della prostituzione, ha escluso la consapevolezza, da parte del Presidente del Consiglio, della natura mercenaria dei rapporti sessuali dallo stesso intrattenuti con le giovani donne che lo stesso Tarantini 'reclutava' e conduceva nelle residenze del Premier, e quanto emerge incontrovertibilmente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'informativa depositata il 23 giugno 2011 alla

Procura della Repubblica di Bari (trasmessa a quest'Ufficio, unitamente ai citati interrogatori, in data 23.9.2011).

Emblematiche della reticenza delle dichiarazioni del Tarantini in ordine alla piena ed indiscutibile consapevolezza da parte del Presidente del Consiglio della qualità di 'escort' delle ragazze presentategli dall'imprenditore barese, sono le conversazioni tra quest'ultimo e D'Addario Patrizia (trascritte ai folii 85 ed 86 dell'informativa di cui sopra), dalle quali emerge che, a differenza di quanto le aveva anticipato 'Giampi' in una precedente telefonata, la donna, pur avendo trascorso la notte in compagnia del Presidente Berlusconi, non aveva ricevuto alcuna 'busta', ma soltanto la promessa di un suo 'interessamento' affinché fosse 'sbloccata' la situazione amministrativa di un cantiere ove la stessa stava realizzando delle opere edilizie; nell'apprendere che la D'Addario non aveva ricevuto alcun compenso in denaro per la 'prestazione sessuale' resa (*"niente busta però"*), il Tarantini si mostrava quanto mai stupito (*"T: veramente? D'A: 'giuro! Tu mi avevi detto che c'era una busta?... mi ha fatto un regalino... non so una tartarughina ... e poi mi ha fatto una promessa ... che...vabbè, te lo posso dire, tanto ... tu sei la guardia di tutto ... mi ha detto che mi mandava gente sul cantiere. l'ha detto lui quindi ci devo credere?"*). In un successivo passaggio il Tarantini, nello spiegare le ragioni del proprio disappunto, evidenziava oltre ogni ragionevole dubbio, la piena consapevolezza da parte del Premier della reale natura delle 'prestazioni' che gli venivano offerte dalla stragrande maggioranza delle ospiti delle sue serate: *"Mi dispiace che non hai preso niente, però guarda che è la prima volta che succede, io avrò portato ... cento donne!"* D'A: *'E come mai a tutte le buste'* T: *'però non ha mai detto a nessuno "ti do una mano", mai, ...cioè, o le fa lavorare in televisione ... ma mai, mai!'* D'A: *'Beh, a tutte ha lasciato la busta'* T: *'A tutte !'* D'A: *'Cinquemila euro?'* T: *'A chi cinque a chi dieci, a chi tre, a chi quindici, a chi venti, a chi gli ha regalato la macchina...'*

Né può in alcun modo ritenersi che il Tarantini 'millantasse' dei pagamenti da parte del Premier in realtà mai avvenuti, al solo fine di 'ingraziarsi' la D'Addario e garantirsi la sua presenza in successive serate; lo dimostra, tra le altre risultanze, lo scambio di SMS e telefonate tra Vanessa Di Meglio e Giampaolo Tarantini, intercettato in data 6 settembre 2008 a partire dalle ore 5,22: *"VD 'Chi paga? Chiediamo a lui o a te?"*. La

donna in assenza di risposta da parte del Tarantini, alle successive 10.28 gli invia un secondo SMS *"Tutto o.k. sto andando all'aeroporto. Grazie mille, ci sentiamo più tardi. Baci"*. Alle ore 10,39 il Tarantini contatta la Di Meglio e, dopo essersi informato sul buon andamento della nottata alla quale avevano partecipato anche altre ragazze, chiede *"Ti ha fatto un regalo?"* e Vanessa risponde *"Sì, ma loro hanno chiesto (riferendosi alle altre ragazze presenti) io no"*.

Alla luce delle evidenziate risultanze investigative non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dal Tarantini davanti all'A.G. di Bari in data 29 e 31 luglio 2009 risultano certamente reticenti relativamente al coinvolgimento del Premier ed, a tratti, addirittura mendaci, determinando in tal modo, alla stregua dell'illustrato orientamento interpretativo della Suprema Corte, la consumazione del reato di cui all'art. 377 bis c.p., posto in essere da Silvio Berlusconi.

Tale conclusione, in considerazione della qualità di destinatario dell'induzione assunta dal Tarantini, la cui condotta - per quanto ampiamente argomentato in precedenza - deve ritenersi non punibile, impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza cautelare nei confronti del predetto e di sua moglie, Devenuto Angela, totalmente estranea all'unica fattispecie di reato che il Collegio ha ritenuto configurabile.

A conclusioni diametralmente opposte deve giungersi, a parere del Tribunale, con riferimento alla posizione di Valter Lavitola, inseritosi nella vicenda in oggetto, come già ampiamente descritto, con il ruolo di intermediario tra Silvio Berlusconi (cui era legato da un rapporto esclusivo e particolarmente stretto e di cui era "un interlocutore privilegiato", come ampiamente argomentato e documentato dal G.I.P. alle pp. 5 e ss. dell'impugnata ordinanza, cui, sotto tale profilo, può farsi rinvio) e Giampaolo Tarantini; il Lavitola, invero, pur essendo intervenuto in una fase successiva al perfezionamento del reato - raggiunto, come già detto, con le dichiarazioni rese, in qualità di indagato, presso l'A.G. barese dal Tarantini - ha continuativamente fornito un prezioso ed insostituibile contributo affinché la promessa di Berlusconi, nella fase attuativa, fosse effettivamente mantenuta, anche al fine di garantire, nella continuità delle elargizioni, la conservazione della sua efficacia persuasiva nei confronti del Tarantini, in vista delle successive occasioni in cui il predetto sarebbe stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Né può essere revocato in dubbio che la descritta condotta debba essere valutata in termini di concorso nel reato, in quanto, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 1995; Cass. pen. sez. VI, 22 aprile 1994, Cass. pen. sez. V, 5 novembre 2010), deve ritenersi che, in tutti i casi di "reati a consumazione prolungata", tra i quali va annoverato anche quello in oggetto, qualsivoglia aiuto fornito, in costanza di esecuzione del reato, all'autore materiale, è punibile a titolo di concorso, in quanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa.

Nel caso all'attenzione, infatti, senza dubbio le utilità corrisposte a Giampaolo Tarantini, anche nelle fasi successive del procedimento penale a suo carico, trovano fondamento nell'originario 'accordo corruttivo', componendo il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, non risultando pertanto qualificabili come "*post factum*" non punibile dell'illecita pattuizione.

Quanto all'operata derubricazione del reato originariamente contestato in quello previsto e punito dall'art. 377 bis c.p., va osservato che costituisce prerogativa del Tribunale del Riesame, anche in considerazione della cd. "fluidità" dell'imputazione propria della fase cautelare, il potere di diversa qualificazione giuridica del fatto che - siccome coesenziale alla funzione stessa dello "*jus dicere*" - resta integro anche all'interno del procedimento incidentale *de libertate* (Cass. pen. sez. I, sent. nr. 4839 del 12.11.1993). Peraltro, va osservato sul punto che, nel caso specifico, la modifica della contestazione risulta - comunque - espressamente richiesta della Pubblica Accusa, a seguito della successiva acquisizione degli atti del procedimento pendente a Bari, tempestivamente portati a conoscenza della difesa, alla quale è stato pertanto regolarmente garantito il diritto al contraddittorio, con possibilità per il difensore del ricorrente di interloquire adeguatamente, nell'interesse del suo assistito, in relazione alla diversa prospettazione dei fatti.

Alcuna lesione al diritto di difesa del ricorrente può peraltro ravvisarsi sotto il profilo della gravità del diverso reato contestato, atteso che l'operata riqualificazione, nel caso all'attenzione, determina l'attribuzione al Lavitola di un'ipotesi di reato meno grave rispetto a quella originariamente contestata (Cass. pen. sez. VI, sent. nr. 20118 del 26.02.2010).

Tutto ciò premesso, appare indiscutibile - alla luce dell'operata ricostruzione della vicenda in contestazione, sia in punto di fatto che di diritto - che la competenza territoriale a conoscere del presente procedimento spetti al Tribunale di Bari, luogo ove il reato per il quale si procede - all'esito della riconosciuta, diversa qualificazione dei fatti - deve ritenersi consumato.

La declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito impone, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 17205 del 14.4.2010: "*Il Tribunale del Riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche laddove tale incompetenza sia già stata dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza, che legittima il Giudice incompetente ad adottare misure cautelari*"), di valutare, oltre che le altre condizioni per l'applicabilità della misura cautelare, anche il requisito dell'urgenza di provvedere ex art. 291 c.p.p., che abilita il Giudice incompetente ad adottare misure cautelari (cfr. Cass., sez. IV, sent. n. 30027 del 13.7.2006).

Ebbene, non vi è dubbio che il comportamento tenuto dal Lavitola nel sottrarsi volontariamente all'esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa a suo carico - comportamento assolutamente in linea con la personalità spregiudicata del ricorrente, come chiaramente emergente dal contenuto delle conversazioni telefoniche in atti - impone la valutazione positiva in ordine alla necessità, nella presente di sede, di provvedere.

Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., appare evidente che, oltre al concreto pericolo di fuga - da ritenersi *in re ipso* in ragione del perdurante stato di latitanza del Lavitola, mai rientrato dall'estero, ove si era recato, nello scorso giugno, nel timore di essere raggiunto da un provvedimento cautelare nell'ambito del diverso procedimento a carico di Bisignani Luigi ed altri, relativo alla nota vicenda "P4" - è ravvisabile, a carico del ricorrente, un elevatissimo rischio di recidiva specifica, desumibile, innanzitutto, dalla gravità dei fatti in contestazione, caratterizzati dalla protrazione della condotta criminosa lungo un rilevante arco temporale (pari ad oltre un anno), ma anche dalle peculiari modalità esecutive del reato, avendo l'odierno indagato dimostrato la propria capacità di continuare a delinquere pur trovandosi "dall'altro capo

del mondo", come egli stesso afferma in una conversazione, potendo contare su di una fitta rete di contatti e sulla collaborazione di una serie di soggetti alle sue dirette dipendenze.

Gli evidenziati elementi fanno emergere una personalità assolutamente allarmante, dimostratasi in grado - attraverso l'attuazione di un abile 'doppio gioco' - di perseguire il proprio utile personale non solo a scapito del destinatario della condotta delittuosa, ma addirittura in danno del concorrente nel medesimo reato. Non va dimenticato, infatti, che il Lavitola, una volta ottenuta la disponibilità delle ingenti somme messe da Berlusconi a disposizione del Tarantini, risulta averne trattenuta la maggior parte, reimpiegandola nelle proprie attività imprenditoriali.

A fronte delle evidenziate esigenze di tutela ed alla luce delle considerazioni che precedono in ordine alla personalità trasgressiva del ricorrente, unica misura idonea e adeguata deve ritenersi la custodia cautelare in carcere.

Alla luce della già rilevata urgenza di provvedere, si impone pertanto la conferma dell'impugnata ordinanza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Letto l'art. 309 c.p.p.;

ritenuta la diversa ipotesi di cui all'art. 377 bis c.p. e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Bari:

- annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di Tarantini Giampaolo e Devenuto Angela, dei quali ordina l'immediata liberazione, se non detenuti per altra causa;
- conferma l'impugnata ordinanza nei confronti di Lavitola Valter, che condanna al pagamento delle spese della presente procedura incidentale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 26.9.2011

I GIUDICI




IL PRESIDENTE



23,30

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Broggioni Luigi